# Sportello legale

Con il contributo di
DS DEPRESBITERIS – SCURA

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di **Giulia Orsatti (avvocata)**

I contratti di somministrazione

## La quantificazione del danno nel caso di disservizi al telefono



Buongiorno, mi chiamo Mariana e vorrei sapere quale risarcimento posso ottenere per i continui disservizi al telefono. Nonostante i miei reclami, la società non ha risolto il problema e per diversi giorni non ho potuto effettuare e ricevere chiamate, con gravi disagi personali e professionali.

Il contratto di telefonia, come ogni contratto di somministrazione di servizi, impone al gestore l'obbligo di garantire la continuità e la qualità del servizio, nel rispetto degli standard previsti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e delle condizioni contrattuali.

Quando il servizio non viene erogato correttamente, il consumatore ha diritto a un rimborso o a un indennizzo, oltre al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se dimostrabile. Gli indennizzi automatici sono previsti dalla Carta dei servizi dell'operatore e dalla deliberazione AGCOM n. 347/18/CONS, che stabilisce gli importi minimi giornalieri in caso di interruzione del servizio voce o dati.

Tuttavia, se il disservizio ha omezato ulteriori danni – ad esempio la perdita di opportunità di lavoro o costi aggiuntivi sostenuti – è possibile richiedere un risarcimento maggiore, previa prova del pregiudizio subito.

Sin, tuttavia conservare tutta la documentazione utile, come semplici giornalieri interruzioni, reclami fatture e la prova del disagio subito. Infine, in quanto è in proposito risarcimento maggiore, occorrerà del pregiudizio subito.

Per ottenere il rimborso è consigliabile inviare un reclamo scritto al gestore, con l'indicazione del periodo di disservizio e la richiesta di indennizzo. Se la risposta non è soddisfacente, ci si può rivolgere al ConciliaWeb di AGCOM o adire il giudice di pace.

IL QUESITO/2



di **Biagio Depresbiteris (avvocato)**

Il diritto di abitazione ex lege

## La vedova può restare in casa pur esistendo anche un figlio erede



Ho un problema che mi angoscia molto. Dopo la morte di mio marito ho ereditato la casa familiare, ma ho anche un figlio. Vorrei sapere se posso continuare a viverci o se devo lasciarla a lui.

La legge tutela il coniuge superstite e, in particolare, riconosce alla vedova il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la arredano, anche se tra gli eredi vi sono figli.

Questi diritti sono previsti dall'art. 540, comma 2, del Codice civile e spettano alla coniuge superstite in modo automatico, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie e dalla presenza di altri eredi.

Il diritto di abitazione consente alla vedova di continuare a vivere nella casa familiare per tutta la vita, senza dover corrispondere alcun canone agli eredi, compreso il figlio. Il diritto di uso riguarda invece i mobili che si trovano nell'abitazione.

Questi diritti non comportano la proprietà dell'immobile, che viene comunque condivisa tra gli eredi secondo le quote previste dalla legge o dal testamento. Di conseguenza, la vedova non può vendere la casa se non con il consenso di tutti i comproprietari, ma ha il diritto di abitarla finché vive.

La tutela può essere fatta valere anche nel caso in cui il figlio chieda la divisione della eredità: il diritto di abitazione, infatti, prevale sulla divisione e limita la possibilità di vendita o di assegnazione dell'immobile.

È importante ricordare che, se la casa non era la residenza abituale della coppia, il diritto di abitazione non spetta automaticamente, salvo diverse disposizioni testamentarie.

In caso di contestazioni, è consigliabile rivolgersi a un avvocato per far valere i propri diritti e, se necessario, avviare una mediazione tra gli eredi.

In conclusione, la vedova può restare nella casa familiare anche in presenza di un figlio erede, grazie al diritto di abitazione previsto dalla legge. Tale diritto le garantisce la possibilità di continuare a vivere nell'immobile per tutta la vita, salvo che la casa non fosse la residenza familiare o che sia prevista una diversa disposizione testamentaria.

IL QUESITO/3



di **Annalisa Scura (avvocata)**

Le principali regole della locazione

## La disdetta è arrivata ma l'amante dell'inquilino rifiuta di andarsene



Nel 2020 ho concesso in locazione un appartamento a un inquilino, che da tempo convive con la propria compagna.
Alla scadenza del contratto ho inviato regolare disdetta, ma lui ha lasciato l'immobile senza problemi, mentre la compagna rifiuta di andarsene. Cosa posso fare?

Il contratto di locazione vincola solo il conduttore, cioè la persona che lo ha firmato. Gli eventuali conviventi, partner o familiari che abitano nell'immobile non acquisiscono automaticamente alcun diritto di permanenza, salvo che siano stati indicati nel contratto come co-conduttori o che il locatore abbia espressamente autorizzato la loro presenza.

Alla scadenza del contratto, il locatore può richiedere il rilascio dell'immobile al conduttore e a chiunque lo occupi senza titolo, compresi i conviventi non legittimati. Se l'ex inquilino ha già lasciato l'appartamento, la compagna che vi rimane lo occupa senza alcun titolo e può essere considerata un'occupante senza diritto.

Il locatore può quindi invitare formalmente la persona a rilasciare l'immobile, tramite una diffida scritta, assegnando un termine perentorio. Se la richiesta non viene accolta, è possibile avviare un'azione di sfratto per occupazione senza titolo, ai sensi dell'art. 657 del Codice di procedura civile.

La procedura prevede la notifica di un atto di intimazione e, in caso di mancato rilascio, l'intervento dell'ufficiale giudiziario. I tempi possono variare, ma si tratta generalmente di una procedura più rapida rispetto allo sfratto per morosità.

È importante conservare tutta la documentazione del contratto di locazione, della disdetta e delle comunicazioni inviate, nonché eventuali prove della presenza non autorizzata della compagna (ad esempio testimonianze o utenze).

In conclusione, la compagna dell'ex inquilino non ha diritto a rimanere nell'immobile e il locatore può chiedere il rilascio con una diffida e, se necessario, con un'azione di sfratto per occupazione senza titolo.